

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 31 del mese di marzo dell'anno 2020 tra le parti:

- Tally Weijl Italia Srl, rappresentata da Dellapiana Marco
- il Consulente del Lavoro Cagliano Simone - Iscrizione n. 49 all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Biella
- Fisascat Cisl Nazionale, rappresentata da Chicca Stefania
- Filcams CGIL Nazionale, rappresentata da Mandato Francesca
- UILTUCS, rappresentata da ANTONIO VARGIU
Premesso

Che le parti, in data 31 marzo 2020, hanno sottoscritto un accordo finalizzato ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi del D.M. 24 marzo 2020 per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga ai sensi del D.L. n° 18 /2020 art. 22, in favore dei lavoratori dipendenti occupati nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto;

Le parti concordano quanto segue

Fermo restando che il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, con importi massimi mensili indicati dall'INPS con apposita circolare, il datore di lavoro si adopererà per perseguire tutti i percorsi volti ad agevolare il sostentamento economico dei propri lavoratori.


Tra le varie fattispecie individuate, il datore di lavoro si attiverà secondo le modalità indicate all'interno della Convenzione ABI, in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del dl n. 18/2020, sottoscritta in data 30 marzo 2020 da Governo e parti sociali.



Parimenti, il datore di lavoro, allo scopo di sostenere i lavoratori durante questo momento di grande difficoltà economica, erogherà, ferma restando la necessaria liquidità aziendale in tesoreria, parte dei ratei di quattordicesima maturati alla data del 29 febbraio 2020 sino a copertura delle somme necessarie al lavoratore in difficoltà e comunque entro all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate o anticipazioni del tfr, ove presente in azienda, a condizione che gli stessi possano dimostrare di avere comprovate nonché indifferibili esigenze economiche.

L'azienda comunicherà a tutti i lavoratori quanto sopra.

Letto, confermato e sottoscritto

TALLY WEIJL ITALIA SRL



UILTUCS

FISASCAT CISL NAZIONALE

FILCAMS CGIL NAZIONALE
